

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- è titolare presso l'intermediario del deposito amministrato titoli n. *733;
- in data 03/10/2024, veniva convinto, presso una filiale dell'intermediario, a vendere il BTP per acquistare obbligazioni M* che, secondo quanto riferito da un dipendente della banca, avrebbero reso maggiormente;
- in un prospetto fornito dal dipendente, veniva indicato un rendimento del 2,25% e 2,72%, con ritenuta al 12,50%, in riferimento alle due obbligazioni M*, delle quali venivano indicati i codici Isin;
- il dipendente non informava il cliente che la vendita avrebbe generato una minusvalenza recuperabile solo del 48%;
- le obbligazioni M* avevano, inoltre, una ritenuta del 26% e, dopo i primi due anni, la cedola sarebbe mutata, essendo legata al tasso Euribor;
- si asteneva dunque dall'acquistare tali obbligazioni;
- la vendita di BTP gli ha creato un danno/perdita economica pari ad € 3.807,56.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 3.807,56.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, riportato il fatto, afferma, in via pregiudiziale, che il ricorso è inammissibile, trattandosi di controversia in materia di servizi di investimento e applicazione della normativa fiscale, quindi sottratta alla competenza dell'ABF; le contestazioni del cliente attengono alla vendita di titoli di Stato da parte del cliente e all'indicazione, asseritamente erronea, fornita dalla banca relativamente alla minusvalenza fiscale derivante dalla vendita. Nel merito, afferma quanto segue:

- il cliente ha disposto tramite internet banking la vendita di 50.000 nominali del titolo *344;
- l'operazione ha generato minusvalenze per € 3.580,54, in applicazione della normativa fiscale;
- le affermazioni del ricorrente relative all'asserita induzione alla vendita dei titoli da parte della banca e le presunte errate indicazioni ricevute dal gestore di filiale in tema di minusvalenza non trovano riscontro nemmeno nella documentazione prodotta;
- il cliente ha disposto la vendita dei titoli in oggetto in autonomia tramite internet banking, senza prestazione di servizio di consulenza da parte della banca;
- la documentazione allegata non contiene alcuna evidenza dell'asserita errata informativa che il ricorrente avrebbe ricevuto dal gestore di filiale in relazione alla minusvalenza fiscale.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, in via preliminare che il ricorso venga dichiarato inammissibile; in subordine, ne domanda il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia dell'Arbitro in quanto la controversia riguarderebbe la materia dei servizi di investimento.

Rileva questo Collegio come sia pacifico tra le parti che il cliente fosse titolare di un rapporto di deposito amministrato titoli. Tanto premesso, si deve rilevare come la valutazione del comportamento dell'intermediario nello svolgimento del servizio di investimento siano state di competenza dell'ACF.

Rientrando la fattispecie in esame in tale classe di controversie, la competenza di questo Arbitro deve essere esclusa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE